



Comune di Onifai

Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 –
Tel. 0784/97418 – Fax 0784/97278
E – mail: anagrafe@comune.onifai.nu.it
Pec: anagrafe.comuneonifai@pec.it

Ufficio Anagrafe e Stato Civile

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITÀ PRESUNTA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d. P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: “Anagrafe e censimento degli italiani all’Estero” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d. P.R. 6 settembre 1989, n. 323, recante: «Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art.1 c.1 lett. d della legge 27 maggio 2002, n. 104, recante: “Disposizioni per il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470”;

Visto il § 3.2 della circolare del Ministero dell’Interno, n. 12, in data 26 giugno 1990;

Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 2 del 15 gennaio 2004;

Visto l’art. 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e successive modificazioni, che testualmente dispone:

1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
 - a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
 - b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 (ora art. 16, secondo comma, d. P. R. 30 maggio 1989, n. 223);
 - c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
 - d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria: 1) trascorsi cento anni dalla nascita; 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo; 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero; 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;

- e) per perdita della cittadinanza;
- f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

Vista la nota del Consolato Generale d'Italia a Parigi, pervenuta via Pec a questo ufficio in data 25/05/2016 con protocollo AIRE nr. 5/2016, con la quale è stato inviato in allegato il modello Cons01 relativo alla cancellazione per irreperibilità della Sig.ra Serra Serena, nata a Maison Alfort (Francia) il 02/10/1990;

Considerato che questo ufficio non ha ricevuto alcuna notizia di rimpatrio o di trasferimento in altra circoscrizione consolare della persona sopraindicata;

ORDINA

1) la cancellazione dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) per irreperibilità presunta ai sensi dell'art. 4, lettera d) della legge 27 ottobre 1988, n. 470, così come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 2002, n. 104, della persona sotto indicata per il motivo e con la decorrenza a fianco indicata:

Num. Ord.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	MOTIVO E DECORRENZA DELLA CANCELLAZIONE
1	Serra Serena	Maison Alfort (Francia) 02/10/1990	Irreperibilità presunta 16/05/2016

2) l'eliminazione dallo schedario individuale e di famiglia, con decorrenza dalla data odierna;

DISPONE

che copia del presente provvedimento:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'Ufficiale d'Anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Ufficio Elettorale, all'Ufficio Leva, al Consolato Generale d'Italia a Parigi;

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.

Onifai, 03/06/2016

L'Ufficiale d'Anagrafe
Cadinu Gabriela Grazia Letizia

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata per 20 giorni consecutivi:

dal al

nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

.....